



**SOCIETÀ UNIONE OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
VIA CAVOUR, N. 67 – LOCOROTONDO (BA)**

Tel. 0804312961 – email: suomlocorotondo@tiscali.it

C.F. 82023040726

FONDATA IL 7 AGOSTO 1911

STATUTO



- Società costituita con atto a rogito del Notaio Dr. Giuseppe De Tullio di Locorotondo in data 7 agosto 1911, repertorio n. 1907, registrato in Fasano il 17 agosto 1911 al n. 96, iscritta presso il registro delle Società del Tribunale di Bari n. 167/1911 dell'Elenco.
- Modica Statuto discusso nell'Assemblea Generale dei Soci del 13 marzo 2000, adottata con atto a rogito in raccolta n. 190, repertorio n. 114 del Dr. Gaetano Lonero, notaio in Altamura (BA) in Assemblea Straordinaria dei Soci del 24 settembre 2000.
- Successive modifiche apportate allo Statuto Sociale approvate nell'Assemblea Generale dei Soci del 22 marzo 2015.

TITOLO I

NATURA E SCOPO DELLA SOCIETA'

Art. 1 E' costituita una Società di Mutuo Soccorso sotto la denominazione "Società Unione Operaia" con sede in Locorotondo (Ba) alla Via Cavour n. 67. La Società di Mutuo Soccorso è un ente mutualistico che opera nella disciplina delle leggi dello Stato e di quelle dell'onore, della lealtà, dell'amicizia e della fraternità. La Società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacento (2100) termine che può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 2 La Società è apolitica ed apartitica. Essa non ha fini di lucro, né di speculazione economica o di altro tipo.

Art. 3 La Società opera unicamente a favore dei propri soci e dei loro familiari ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa. ¹ La Società ha scopo assistenziale, culturale e ricreativo. In particolare si propone di:

- a) venire in aiuto alle famiglie dei soci attraverso la corresponsione delle spese necessarie per le onoranze funebri dei soci deceduti e dei loro figli infrasedicenni. Sono eccettuate le spese funebri da effettuarsi al di fuori del Comune in cui ha sede la Società;
- b) promuovere l'elevazione morale, sociale e culturale dei soci;
- c) favorire la maturazione di una progredita coscienza civica;
- d) alimentare il sano ed educativo impiego del tempo libero.

Art. 4 La Società può promuovere iniziative ed organizzare attività che possono assicurare integrazione alle normali entrate sociali, per l'attuazione dei propri fini.

TITOLO II

VICENDE DEL RAPPORTO SOCIALE

Art. 5 Possono essere ammessi, assumendo la qualità di soci, tutti coloro che, nello spirito contemplato dall'art. 1, presentano cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) essere nati e/o avere la residenza nel Comune di Locorotondo;
- b) aver compiuto il sedicesimo anno di età;
- c) avere buona condotta morale e civile;
- d) non aver riportato condanne definitive per delitti dolosi, sempre che non sia intervenuta riabilitazione;
- e) avere sana costituzione.

Art. 6 La Società comprende tre categorie di soci: effettivi, onorari e benemeriti.

Art. 7 Sono soci effettivi i cittadini di ambo i sessi del Comune di Locorotondo che abbiano versato i contributi previsti dal regolamento entro i termini stabiliti.

Art. 8 Sono soci onorari coloro che, per meriti speciali, la Società stimerà di annoverare fra i suoi membri a prescindere dalla nazionalità.

Art. 9 Sono soci benemeriti coloro che avranno contribuito all'incremento della Società tramite contributi volontari o azioni di rilievo nei riguardi della Società.

Art. 10 Ogni cittadino che gode dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, volendo far parte della Società, deve fare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione. La domanda di ammissione costituisce accettazione incondizionata delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento ed impegna al rispetto delle deliberazioni degli organi sociali. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla presentazione delle domande. Per la validità della seduta e della deliberazione è richiesta la maggioranza dei due terzi del Consiglio. La domanda rimasta inevasa dopo sei mesi, s'intende non accolta. Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati una autocertificazione attestante la nascita, la residenza, la cittadinanza, il possesso di una sana costituzione fisica.

Art. 11 All'atto dell'iscrizione all'albo, ogni socio deve pagare una quota di iscrizione in base a tabelle stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 L'adesione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto¹ di recesso. Il socio può recedere dalla Società in ogni tempo. Esso deve farne richiesta, indirizzandola con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Il versamento delle somme verrà fatto nelle mani del Tesoriere-Economo il quale ne rilascerà quietanza.

Art. 14 Alla nomina ed ammissione dei soci onorari e benemeriti provvede l'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 Il socio è dichiarato moroso:

- a) per mancato tempestivo pagamento della quota di ammissione;
- b) per mancato tempestivo pagamento del contributo annuale;
- c) in ogni caso di contrazione, a qualsiasi titolo, di debito sociale, se non saldato nel termine prescritto.

Il Consiglio di Amministrazione non può comunque procedere alla dichiarazione di morosità se prima non ha concesso al socio almeno 30 (trenta) giorni di proroga alle scadenze prestabilite dal regolamento per regolarizzare la sua situazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio di Amministrazione delibera la dichiarata morosità del socio, decretandone contestualmente la cancellazione dal Sodalizio.

Art. 16 L'espulsione del socio viene inflitta:

- a) per effetto di sentenza penale di condanna irrevocabile per reati dolosi; Ecco la trascrizione del testo presente nell'immagine:
- b) nel caso di controversie giudiziarie instaurate contro la Società, senza prima aver fatto ricorso al tentativo di conciliazione del Collegio dei Probiviri;
- c) per atti abituali di indisciplina, di insubordinazione, di rissa, di violenza fisica o morale, di comportamento incivile, il tutto risultante da almeno tre provvedimenti disciplinari di sospensione;
- d) per azioni che ledono interessi materiali e morali della Società.

Art. 17 L'espulsione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Contro la deliberazione di espulsione del Consiglio di Amministrazione, il socio espulso può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione del provvedimento.

Art. 18 Il socio espulso o cancellato non avrà, in nessun caso, diritto a rimborso o indennizzo della quota d'iscrizione e dei contributi annuali versati.

TITOLO III **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Art. 19 Ogni socio deve:

- 1. adempiere ai doveri di cittadino;
- 2. partecipare alla vita della Società;
- 3. versare la quota d'iscrizione;
- 4. portare rispetto ai soci anziani e ai componenti contributi integrativi;
- 5. onorare rispettosamente le cariche sociali ed agli altri che svolgono incarichi sociali, offrendo loro la collaborazione richiesta;
- 6. astenersi dal propagandare idee religiose, politiche e sindacali nella sede sociale e nelle assemblee.

Art. 20 Qualora insorgano fra i soci eventuali controversie, di qualunque natura, prima di adire alle vie giudiziarie dovranno essere esperiti tentativi di composizione pacifica presso i Probiviri a norma degli artt. 56 e 57 dello Statuto.

Art. 21 Tutti i soci hanno il diritto ed il dovere di intervenire alle assemblee generali, ordinarie e straordinarie; quando impediti da gravi e giustificati motivi devono comunicarlo anticipatamente alla Presidenza, oppure farsi rappresentare a mezzo delega.

Art. 22 Tutti i soci sono tenuti a partecipare, muniti del distintivo della Società, a tutte le manifestazioni pubbliche programmate, pena le sanzioni stabilite dal Regolamento.

Art. 23 Ogni socio ha l'obbligo di osservare lo Statuto e il Regolamento, senza addurre motivi di ignoranza.

Art. 24 Quando la situazione economica della Società lo permetterà, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare la distribuzione di sussidi in denaro ai soci, alle vedove o agli orfani dei soci, sempre però che sia provato lo stato di necessità degli stessi.

Art. 25 Ogni socio effettivo, all'atto della dipartita avrà diritto ad una serie di beni e di servizi stabiliti dal Regolamento.

TITOLO IV GLI ORGANI SOCIALI

Art. 26 Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale; d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 27 Gli Organi Sociali durano in carica un triennio e i loro componenti sono rieleggibili.

TITOLO V L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 28 L'Assemblea Generale, costituita dai soci nel pieno godimento dei diritti sociali, rappresenta la universalità dei soci ed è l'organo sovrano della Società. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e si tiene preferibilmente nei locali della sede sociale, compatibilmente con la capienza degli stessi, o in altro luogo purché nel Comune ove ha sede la Società o in Comuni limitrofi.

Art. 29 Ogni aderente alla Società ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega scritta ad altro socio.

Art. 30 L'Assemblea Generale si aduna in via ordinaria almeno una volta all'anno non oltre il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo crede opportuno, su richiesta del Collegio dei Probiviri, o del Collegio dei Sindaci o di almeno 1/20 (un ventesimo) dei soci iscritti, che siano nel pieno godimento dei diritti sociali, mediante istanza scritta contenente l'oggetto da discutere e da inoltrare al Presidente del Consiglio di Amministrazione che convocherà l'Assemblea non più tardi di due mesi.

Art. 31 L'Assemblea straordinaria delibera in merito:

- 1. alla cessazione della Società ed alla nomina dei liquidatori;
- 2. alle modifiche dello Statuto sociale;
- 3. alle elezioni anticipate.

L'Assemblea straordinaria, ove ne ricorrano gli estremi e su relazione del Collegio dei Probiviri, con il voto favorevole di almeno 1/20 (un ventesimo) dei soci iscritti aventi diritto può sospendere gli amministratori, nominando un Commissario, e indire nuove elezioni.

Art. 32 L'Assemblea ordinaria:

- 1. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- 2. approva ed eventualmente modifica il Regolamento;
- 3. nomina i soci onorari, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su petizione scritta di almeno metà dei soci iscritti aventi diritto;
- 4. delibera in merito all'acquisto o all'alienazione dei beni immobili, nonché alle trasformazioni patrimoniali;

5. delibera in merito all'accettazione di lasciti e donazioni;
6. discute, approva o respinge le mozioni presentate;
7. promuove le azioni di responsabilità contro i soci che svolgono funzioni sociali nei casi previsti dallo Statuto, dal Regolamento e dalla legge;
8. dichiara decaduto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Probiviri nel caso in cui questi, investiti dei compiti previsti dal presente Statuto, vengano reiteratamente meno ai loro doveri, attingendo, per la loro sostituzione, dai nominativi dei primi non eletti.

Art. 33 L'avviso di convocazione dell'Assemblea con gli argomenti all'ordine del giorno deve essere affisso nella bacheca della Sede Sociale, in quelle delle proprie Cappelle Cimiteriali e su appositi manifesti pubblici da affiggere sugli spazi comunali autorizzati, ove dovrà rimanere per almeno otto giorni liberi precedenti quello fissato per l'adunanza. Al fine di assicurare la maggiore informazione possibile possono essere utilizzate eventuali altre forme e mezzi di diffusione come radio e televisione locali.

Art. 34 Le Assemblee sono regolarmente costituite: a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, nel pieno godimento dei diritti sociali; b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione non può aversi prima di due ore dalla prima e non oltre, comunque il giorno successivo.

Art. 35 Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee è richiesta la maggioranza assoluta dei soci presenti e votanti, che siano nel pieno godimento dei diritti sociali. Per poter deliberare l'anticipato scioglimento della Società occorre peraltro che, anche in seconda convocazione, la deliberazione sia approvata con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. A parità di voti, le proposte, le richieste, gli ordini del giorno e le mozioni presentate si intendono respinte. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea nomina di volta in volta il Segretario abilitato a redigere il verbale, salvo che questo non debba risultare da atto notarile.

Art. 36 Per le votazioni si procederà normalmente in modo palese con il sistema dell'alzata di mano; per l'elezione alle cariche sociali o quando si tratta di argomenti riguardanti persone, la votazione sarà fatta a scrutinio segreto.

Art. 37 Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE

Art. 38 Il Consiglio di Amministrazione è il potere esecutivo della Società; si compone di tredici consiglieri eletti tra i soci effettivi dall'Assemblea Generale; l'Assemblea elegge, tra i tredici consiglieri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 39 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno:

- Uno o due Vicepresidenti;
- Il Tesoriere-Economo;
- Il Segretario.

Art. 40 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta di ciascun componente del Consiglio o del Collegio dei Sindaci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 41 I deliberati del Consiglio di Amministrazione consteranno di un processo verbale redatto dal Segretario, e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

Art. 42 In particolare le attribuzioni e le competenze del Consiglio di Amministrazione riguardano:

1. l'esecuzione dello Statuto e del Regolamento;
2. la programmazione delle attività per attuare gli scopi della Società, nei limiti delle disponibilità di cassa e delle previsioni delle entrate;

3. la direzione generale dell'amministrazione della Società, con la facoltà di avvalersi della consulenza tecnica di un esperto, preferibilmente socio, da ricompensare eventualmente con un buono-premio;
4. la sovrintendenza alla contabilità;
5. l'esame e l'eventuale accoglimento sulle domande presentate dagli aspiranti soci;
6. la compilazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione;
7. la nomina di dipendenti o collaboratori da scegliere possibilmente fra i soci, fissandone condizioni ed emolumenti;
8. la deliberazione dei mandati di pagamento e di riscossione;
9. la concessione di eventuali sussidi;
10. l'assegnazione degli attestati di benemerenzza;
11. l'istruzione delle pratiche relative alle proposte di nomina dei soci onorari e benemeriti;
12. la presentazione all'Assemblea Generale annuale di tutto il suo operato.

Art. 43 E' causa di decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione l'assenza ingiustificata dalle riunioni per tre volte consecutive.

Art. 44 Il Presidente è il Rappresentante Legale della Società, ha inoltre la firma sociale. Il Presidente dirige l'attività generale della Società; in particolare:

1. assegna le funzioni da svolgere ai singoli consiglieri e delega uno dei due Vicepresidenti a sostituirlo nelle singole attività interne ed esterne;
2. mantiene rapporti con le autorità e promuove iniziative con tutte le associazioni, gli organismi, e le istituzioni con cui sia opportuno, nell'interesse della Società;
3. osserva e fa osservare lo Statuto ed il Regolamento esecutivo in vigore;
4. convoca l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria, nonché il Consiglio di Amministrazione;
5. provvede a far eseguire le deliberazioni adottate;
6. coordina l'attività degli organi sociali;
7. controlla e sottoscrive tutti gli atti della Società ad eccezione di quelli formalmente delegati ad un Consigliere;
8. vigila sul buon funzionamento della Società e sulla regolare tenuta dei registri sociali e delle scritture contabili. In caso di assenza e di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente. Qualora siano nominati due Vicepresidenti, all'atto della loro nomina viene stabilito chi dei due dovrà sostituire il Presidente quando questi sia assente od impedito.

Art. 45 Il Segretario ha l'obbligo di:

1. assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
2. sottoscrivere gli atti formali relativi all'attività sociale;
3. curare, sotto la direzione del Presidente, tutti gli adempimenti fiscali relativi all'attività del sodalizio;
4. redigere e sottoscrivere i processi verbali delle Assemblee Generali e delle sedute consiliari, dopo aver verificato relativamente ai verbali del Consiglio di Amministrazione che tutti i componenti consiglieri hanno sottoscritto gli stessi;
5. curare la regolare tenuta dell'archivio, dei registri sociali, dello schedario dei soci, del carteggio della Società;
6. avere cura dei comunicati e degli avvisi nell'albo sociale;
7. curare gli avvisi di convocazione e le notifiche degli atti dovuti;
8. mettere a disposizione degli amministratori gli atti della Società;
9. assicurare la veridicità del contenuto degli atti della Società;
10. assicurare la veridicità del contenuto degli atti da lui redatti;
11. custodire ordinatamente tutti gli atti della Società, compresa la corrispondenza;

12. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Collegio dei Probiviri. Il segretario deve essere coadiuvato nelle sue mansioni da un Vicesegretario.

Art. 46 Il Tesoriere-Economo cura la gestione amministrativa del Sodalizio. Egli si occuperà dei pagamenti e delle riscossioni. Presenta ogni anno al Consiglio di Amministrazione l'elenco dei soci morosi per i relativi provvedimenti.

Art. 47 Il Tesoriere-Economo compila l'inventario dei beni immobili e mobili e di tutto ciò che appartiene alla Società, curandone la buona conservazione. Alla compilazione dell'inventario dovranno assistere il Presidente e il Segretario ed il verbale relativo sarà controfirmato da tutti e tre.

Art. 48 In caso di legittimo impedimento del Tesoriere-Economo, o in caso di rinuncia, ne disimpegnerà temporaneamente le funzioni su scelta del Consiglio un membro del Collegio dei Sindaci.

Art. 49 Il Tesoriere-Economo cura gli incassi rilasciando ricevuta e tiene al corrente i libri di contabilità, che deve esibire a ogni richiesta di qualunque dei membri del Consiglio o del Collegio dei Sindaci.

Art. 50 Il Tesoriere-Economo presenta ogni fine trimestre la situazione di cassa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 51 Il Tesoriere-Economo è illimitatamente responsabile di tutte le somme, valori e titoli dei quali gli è affidata la custodia.

TITOLO VII IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 52 L'Organo di controllo si compone di un solo membro effettivo. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutiva.

Art. 53 Per il funzionamento e le attribuzioni dell'Organo di controllo si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, ed in particolare alle disposizioni in tema di Società a Responsabilità Limitata, in quanto compatibili.

Art. 54 L'Organo di controllo può essere scelto anche tra i non soci.

TITOLO VIII IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 55 Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che durano in carica tre anni e che sono rieleggibili per non più di una volta consecutiva. Sono eletti dall'Assemblea tra componenti, soci o non soci, che abbiano capacità intellettuali e morali consone all'ufficio che devono ricoprire.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è da scegliersi preferibilmente tra magistrati, avvocati, professori, o tra i soci onorari e/o benemeriti.

Art. 56 Qualunque controversia, tranne quelle che sono per legge sottratte a qualsiasi compromesso e transazione, tra i soci e la Società o tra socio e socio, dovrà essere preventivamente rimessa alla decisione del Collegio dei Probiviri, il quale è investito del delicato potere di operare possibilmente una ricomposizione amichevole tra le parti. In caso di fallito tentativo di conciliazione resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 57 Il socio che dovesse ritenersi leso dagli effetti di una deliberazione sociale ha 15 (quindici) giorni dalla data di adozione della deliberazione per appellarsi al Collegio dei Probiviri.

TITOLO IX PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ'

Art. 58 Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili, immobili e titoli di proprietà quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria. All'incremento del patrimonio sociale concorrono:

a) le quote di iscrizione;

- b) i contributi dei soci per giochi, iniziative sociali ecc.;
- c) il contributo annuale;
- d) le penalità;
- e) gli interessi del denaro sociale e di eventuali rendite o frutti di beni sociali;
- f) i beni mobili e immobili donati, senza vincoli pregiudizievoli e che assicurino alla Società il pieno ed incondizionato possesso dei medesimi, da parte di enti o di privati, per atto tra vivi o per testamento.

Art. 59 Il patrimonio sociale serve esclusivamente agli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, nonché per eventuali evenienze straordinarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO X BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

Art. 60 Gli esercizi della Società si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo. Entro il trentuno marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il trentuno ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede della¹ Società a disposizione di tutti i soci nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Società a spese del richiedente.

Art. 61 Alla Società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società stessa, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Enti che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. La Società ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO XI SCIoglimento

Art. 62 In casi di suo scioglimento, per qualunque causa, la Società ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti della legge 31 gennaio 1992 n. 59, art. 21 comma 7, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 63 La "Società Unione Operaia" ha una bandiera bianca con nel centro uno scudo dorato. Nella parte inferiore sono riprodotte due mani strette tra loro, simbolo di fratellanza, e nel lembo superiore una fiaccola, simbolo del progresso morale ed economico che la Società si ripromette.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 64 L'anzianità di qualsiasi socio sarà commisurata alla data di iscrizione e non all'età.

Art. 65 In caso di vacanza del posto di uno o più Consiglieri, Proviviri, dell'Organo di controllo o del Segretario, il Consiglio di Amministrazione procede a regolare surroga fino alla convocazione dell'Assemblea Generale, deliberando con la presenza della maggioranza dei membri e a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 66 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione elabora appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 67 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso rinvio alle norme di cui alla legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle regole del Codice Civile.

TITOLO XIV
NORMA FINALE

Art. 68 Il presente Statuto composto da 68 (sessantotto) articoli entrerà in vigore dopo 15 (quindici) giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria.